

12 giugno 2020

Categorie: **Finanziaria > Covid - 19**

Fondo Perduto: il Fisco “apre” al Ravvedimento operoso

Con la pubblicazione da parte dell’Agenzia dell’entrate del Provvedimento n. 0230439/2020 emerge la possibilità per il contribuente di restituire le somme in tutto o in parte indebitamente ricevute con Ravvedimento operoso.

Autore: **Giuseppe Avanzato**

Come noto, con l’art. 25 del Decreto Legge n. 34/2020 del 19 maggio 2020, il Governo ha previsto la possibilità per le imprese ed i professionisti, che versano in situazione di disagio economico a causa dell’emergenza Covid-19, di poter usufruire di un Contributo a Fondo Perduto.

Tuttavia, la suddetta misura, sebbene ben accolta dalla platea dei destinatari, comunque non risulta immune da censure, prima fra tutte il sistema di controlli e sanzionatorio particolarmente severo e gravoso, che indurrebbe, forse miratamente, a dissuadere i soggetti interessati alla richiesta dello stesso.

Infatti, problematiche non indifferenti sorgono qualora il contributo sia erogato e successivamente l’Agenzia delle Entrate ravvisi l’inesistenza delle condizioni che attribuivano il diritto alla percezione della somma.

Il sistema sanzionatorio normativamente previsto può essere così sintetizzato:

1. falsità dichiarazioni antimafia:

- reclusione da 2 a 6 anni;
- contributo già erogato: confisca (art. 322-ter c.p.) e eventuale sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.)

2. contributo sia in tutto o in parte non spettante anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia:

- Art. 76 - D.P.R. n. 445/2000 – artt. 483 e 495 c.p. – rispettivamente reclusione fino a 2 anni e da 1 a 6 anni;
- sanzione amministrativa ex art. 13, co. 5 - D.Lgs. n. 471/1997 dal 100% al 200% del contributo erogato;
- sanzione penale ex art. 316 - ter c.p.:
 - reclusione da 6 mesi a 3 anni
 - contributo erogato sino a €. 3.999,96: solo sanzione amministrativa variabile da 5.164,00 a 25.822,00 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del contributo erogato
- interessi: 4% calcolati dalla data di accredito in conto (art. 20 - D.P.R. n. 600/1973)

Acì si aggiunga, altresì, l’impossibilità di ricorrere alla definizione agevolata di cui all’art. 16, co. 3 - D. Lgs n. 472/1997 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni e all’art. 17, co. 2 - D. Lgs n. 472/1997 - Irrogazione immediata, che consentirebbero la possibilità di versare la sanzione amministrativa tributaria nella misura di un terzo dell’ammontare irrogato, con un ulteriore aggravio per il richiedente.

Appare evidente, dal quadro appena delineato, quale sia il pesante carico sanzionatorio cui andrebbe incontro un contribuente che illegittimamente abbia richiesto e percepito il contributo di cui solo successivamente se ne accerta la non spettanza.

Ebbene, a mitigare un tale scenario è intervenuta l'Agenzia delle entrate che con il Provvedimento n. 0230439/2020 ha riconosciuto la possibilità al contribuente, non ancora destinatario di un atto di recupero del contributo non spettante, di restituire le somme illegittimamente percepite con Ravedimento operoso e di usufruire dunque della riduzione delle sanzioni ai sensi dell'art. 13 - D.Lgs. n. 472/1997.

Nel provvedimento in commento si legge infatti: *“È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni disposte dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”*.

Fermo restando che l'istanza potrà essere revocata dal richiedente presentando una rinuncia che potrà essere inviata anche oltre i termini indicati, ovvero 13 agosto 2020, ma prima dell'erogazione del contributo, così da evitare i controlli cui sarebbe viceversa sottoposto, il riconoscimento dell'applicabilità dell'art. 13 - D.Lgs. n. 472/1997 rappresenta un buon “paracadute” per il contribuente.

Infatti, laddove il richiedente riceva il contributo e solo successivamente si renda conto della presenza di cause ostative comportanti la perdita in tutto o in parte della misura, prima dell'emissione di un atto di recupero delle somme non spettanti, secondo quanto affermato dall'Agenzia delle entrate, questi potrà fare ricorso al c.d. “Ravedimento operoso” e restituire le somme illegittimamente percepite usufruendo di una significativa riduzione delle sanzioni, che si ricorda sono statuite nella misura dal 100% al 200% del contributo erogato ex art. 13, co. 5 - D.Lgs. n. 471/1997, come richiamato da comma 12 dell'art. 25 cit..

Scendendo più nel dettaglio l'art. 13 - D.Lgs. n. 472/1997 consente, ove la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, la riduzione della sanzione a seconda del momento in cui l'autore della violazione regolarizza la propria posizione (1/10, 1/9, 1/8, ecc).

Da evidenziare peraltro che sebbene ai fini dell'applicazione della riduzione delle sanzioni la norma ne prevede la preclusione nei casi in cui sia stata già constatata la violazione o comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, nel caso specifico dell'erogazione del contributo a fondo perduto tale preclusione non opera considerato che l'intera gestione della procedura di erogazione e controllo del contributo è stata affidata dal legislatore, come noto, all'Agenzia delle entrate, ed ai sensi del **comma 1-ter** dell'articolo 13 in disamina **“per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo”**, cioè fatta **“salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento”**, nel caso di specie, fatta salva la notifica dell'atto di recupero.

Alla luce di tutto quanto precede, il riconoscimento da parte dell'Agenzia delle entrate dell'applicazione dell'art. 13 - D.Lgs. n. 471/1997 in oggetto mitiga fortemente la circostanza che l'art. 25 del Decreto rilancio preveda un sistema di controlli e sanzionatorio particolarmente pregnante come quasi a voler rappresentare un deterrente all'invio delle richieste da parte degli aventi diritto, ribaltandosi di fatto l'assenza di convenienza della misura governativa, ciò ove non sia obbligatoria la compilazione della dichiarazione antimafia (contributo richiesto superiore ad euro 150.000,00), nel qual caso permarrrebbero le sanzioni previste a seguito di dichiarazioni mendaci.

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it